

Prot. n. 50

Palermo, 24 marzo 2020

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019.
Vigilanza luoghi della cultura

Assessorato regionale beni culturali e dell'identità siciliana
- On. Assessore
assessorebci@regione.sicilia.it
- Dirigente Generale BB.CC. e IS
dirigebci@regione.sicilia.it
- UO.1 - Staff del Dirigente Generale
uo1bci@regione.sicilia.it
- Dirigente Area 2 innovazione BB.CC. e IS
area.innovazionebci@regione.sicilia.it
L.E. Sigg. Prefetti della Sicilia
Procure della Repubblica della Sicilia
Loro sedi

Questa O.S. è venuta a conoscenza della nota n. 14282 del 23.03.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e IS, relativa all'oggetto.

Con tale nota, il DG evidenzia che... *"tra le attività indifferibili che richiedono obbligatoriamente la presenza di personale sul luogo di lavoro rientra l'attività svolta in turnazione ex art.28 del CCRL, con riferimento ai compiti di vigilanza di musei, antiquari, parchi, aree e siti archeologici e altri istituti e luoghi della cultura ex art.101 del D. Lgs 42/2004, codice dei beni culturali e del paesaggio, con le modalità di prestazione del servizio in ciascuna struttura (h6/h12/h24)".*

Inoltre, continua ribadendo che ...*" il DPCM 8 marzo 2020, art.2, lett. d), ha sospeso l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio sull'intero territorio nazionale, sicché appare ridondante sottolineare ancora una volta che quanto segue si applica ai compiti di vigilanza **poiché l'attività di fruizione non è al momento attiva**".*

Contestualmente, dispone che *" fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Governo i sigg. Dirigenti responsabili di struttura periferica di cui sopra provvedono alla verifica puntuale preventiva dell'organizzazione dei sistemi di turnazione ex art.28 adottati presso le sedi di cui sono titolari, introducendo con tempestività le modifiche e gli adeguamenti in base al rigore nella vigilanza di una corretta applicazione".*

In particolare, con tale nota, lo stesso Dirigente Generale individua il numero minimo di personale che deve essere obbligatoriamente presente nei turni, nonché il relativo profilo professionale che determina in almeno una unità di categoria C, assistito da altre due unità di categoria B, fino ad arrivare anche all'inclusione nell'utilizzo nel predetto servizio di personale anche di categoria A, richiamando "categorie professionali impiegate ex art. 28 del CCRL", non riscontrabili nello stesso contratto, quali: - Assistente tecnico museale (Cat. C); - Collaboratore tecnico-gestionale (Cat. B); Operatore gestionale ai servizi di base (Cat. A).

%

A tal riguardo, questa O.S., evidenzia che tali profili professionali non sono riscontrabili nel nostro ordinamento professionale e che allo stato attuale, sono invece applicabili solo le declaratorie dell'allegato "A" del CCRL 2002/2005, che non prevedono le figure tecniche sopra richiamate; pertanto, se ne deduce che né la Cat. A, né la Cat. B, è giuridicamente in possesso dei requisiti di **Agente Tecnico Custode** da adibire alla mansione di **Tutela e Vigilanza**, per la quale attività è anche prevista contrattualmente l'erogazione di una specifica indennità di tutela e vigilanza, che il predetto personale non percepisce.

Peraltro, questa O.S., osserva che in assenza di utenza, ovvero visitatori, come anche il Dirigente Generale mette in risalto, "appare ridondante sottolineare ancora una volta che quanto segue si applica ai compiti di vigilanza **poiché l'attività di fruizione non è al momento attiva**" e quindi non è **necessario l'espletamento di un servizio di vigilanza.**

Infatti, è la presenza di utenza/visitatori che impone la presenza di personale in turnazione ex art. 28, anche in affiancamento, che espleta l'attività di consentire la **fruizione e la contestuale custodia del bene**; quindi, in assenza di utenza, come accade nella fattispecie che si sta verificando, la chiusura dei siti e dei luoghi di cultura, sancita per provvedimenti e norme di legge, **decade la fruizione e il contestuale obbligo di custodia e vigilanza,** come azione di salvaguardia intrinseca alla fruizione.

Premesso quanto sopra, la scrivente ritorna sull'argomento e ritenendo discriminatoria ed illegittima la disposizione prot. n. 14282, appena emanata, nei confronti dei dipendenti di Cat. A e B, sollecita la S.V. ad attenersi pedissequamente alle disposizioni impartite dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art.87, c. 3, adottando i provvedimenti conseguenziali, per determinare l'esenzione dal servizio di tutto il personale di cui trattasi, sino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19.

Il SIAD, ribadisce che, per garantire **i dipendenti che in questo momento sono il bene principale da tutelare** dalla pandemia, lo strumento **della reperibilità** da svolgere in turnazione, anche in deroga, per la vigilanza dei luoghi della Cultura, garantiti dai sistemi di allarme, antintrusione e video sorveglianza, con app. in remoto, è al momento più che sufficiente e bastevole.

Si invita S.E. il Sig. Prefetto di Siracusa ad intervenire in merito.

Alla Procura della Repubblica di Siracusa la presente è inviata quale esposto, affinché, constatata la pernicioso violazione delle disposizioni "Resta a casa" e l'insistenza a fare viaggiare i lavoratori anche fuori dai confini del proprio comune di residenza, avvii gli eventuali opportuni accertamenti, per individuare possibili profili d'illiceità penale da parte di soggetti responsabili.

Si avverte che, in caso di contagio anche di un solo dipendente ed eventualmente dei suoi familiari, se ne chiederà conto a codesta Amministrazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale
Geom. Salvatore Paolo Bordonaro

Il Segretario Generale
(dott. Angelo Lo Curto)



